

# Introduzione

Il presente lavoro inquadra la disciplina normativa della revisione legale dei bilanci in Italia, alla luce degli orientamenti emersi negli studi economico aziendali in materia.

Vengono illustrati i principali passi evolutivi della normativa di riferimento, partendo dall'introduzione dell'allora “*certificazione del bilancio*”, avvenuta con il d.lgs. n. 136/1975, fino all'attuale assetto giuridico.

Viene dato conto, anche, dell'evoluzione degli orientamenti normativi europei che, attraverso direttive e regolamenti comunitari, hanno ispirato la normativa nazionale.

Il lavoro affronta, poi, la disciplina vigente della revisione legale così come prevista dal codice civile, dal d.lgs. n. 39/2010 e dal regolamento (UE) n. 537/2014. In questo contesto vengono analizzati i principi di revisione vigenti, dei quali viene descritta la genesi, l'*iter* di adozione a livello nazionale e lo schema di presentazione dei singoli documenti. Per alcuni principi di revisione viene fornita una breve sintesi dei contenuti, anche al fine di delineare “l'essenza” del processo di revisione contabile.

Nell'ultimo capitolo del testo vengono, infine, analizzati alcuni cambiamenti normativi in atto che impatteranno sulla disciplina della revisione legale del bilancio.

In via generale, l'ordinamento giuridico non disciplina direttamente le modalità tecniche di svolgimento del processo di revisione contabile, ma, con la tecnica del rinvio, lascia questo aspetto operativo ai principi di revisione, espressione del mondo della professione.

Dal punto di vista giuridico, la revisione dei conti è un servizio di verifica contabile che riguarda l'informativa finanziaria delle imprese. Tale servizio può derivare da un obbligo normativo, e in tal caso si parla di *revisione legale dei conti*, oppure può essere richiesto dalle imprese su base volontaria, e in tal caso si parla di *revisione contabile volontaria*.

L'utilità del servizio di revisione contabile è riconducibile ad un rafforzamento dell'attendibilità dell'informativa finanziaria utilizzata da coloro che prendono decisioni economiche sulla base della stessa.

I responsabili della corretta predisposizione dell'informativa finanziaria sono gli amministratori, essendo il bilancio, nell'assetto normativo vigente (art. 2423 c.c.), un loro atto di gestione. La responsabilità del revisore, invece, è riconducibile all'espressione del giudizio di revisione, basato sull'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi.

Chi si affida all'informativa di bilancio per prendere le proprie decisioni economiche (un investitore; un finanziatore; un'impresa che intenda mantenere, sviluppare o avviare un rapporto commerciale di provvista o di scambio; un dipendente; un collaboratore; etc.) ha necessità che quella informativa sia corretta e pertanto affidabile. Ci si domanda allora, chi ha il ruolo di rassicurare circa l'attendibilità o meno delle informazioni contenute nel bilancio?

In relazione all'informativa finanziaria esiste, almeno potenzialmente, un conflitto di interessi: coloro che la predispongono (gli amministratori) dovrebbero avere in mente l'interesse dei destinatari del bilancio, ma vi è il rischio che facciano prevalere gli interessi propri (o in generale dell'impresa), alterando la rappresentazione della realtà aziendale in bilancio. Come si risolve tale conflitto di interessi?

In origine, l'esigenza alla base dell'incarico di revisione è di tipo privatistico: si è in presenza, cioè, di un soggetto privato, la società che predispose il bilancio, e che conferisce l'incarico di svolgere la revisione dello stesso a un altro soggetto privato (il revisore o la società di revisione), pagando un corrispettivo, nell'interesse di un altro o di altri soggetti privati (genericamente *stakeholder*) che devono poter contare sulla attendibilità di quel bilancio. È pertanto indiscutibile che la revisione contabile apporti un valore aggiunto all'informativa finanziaria in termini di maggior affidabilità verso i suoi destinatari.

Il conferimento dell'incarico a un soggetto terzo e indipendente, rispetto all'impresa che ha predisposto il bilancio, contribuisce a risolvere il potenziale conflitto di interesse esistente tra chi predispose il bilancio e chi lo utilizza. Tuttavia, tale conflitto di interesse è risolvibile in modo soddisfacente soltanto se il revisore contabile è in possesso di capacità ed esperienze professionali adeguate e se offre garanzie di indipendenza effettiva rispetto all'impresa cliente. È l'esigenza di assicurare il rispetto di tali condizioni che richiede inevitabilmente l'intervento delle Autorità pubbliche.

Per quanto riguarda il possesso di capacità ed esperienze professionali adeguate, in realtà gli stessi meccanismi di mercato potrebbero assicurare, fino a una certa misura, che il revisore terzo sia sufficientemente capace, in

quanto un revisore notoriamente privo di competenze sarebbe escluso, né l'impresa revisionata otterrebbe alcuna utilità se richiedesse i suoi servizi, inidonei a confortare il bilancio revisionato con qualche attendibilità aggiuntiva. Fino a una certa misura, poiché la capacità professionale sarebbe rilasciata alla valutazione dell'impresa che conferisce l'incarico e all'opinione del pubblico. Per quanto riguarda le garanzie del rispetto dei principi di indipendenza, l'intervento delle Autorità ha un ruolo "dirimente", in quanto è più difficile valutare la propensione all'indipendenza. Questa non può essere garantita da attestazioni ma richiede apposite regole, che devono essere poste da una Autorità in grado di conferirvi coerenza e controllarne il rispetto.

I beneficiari dell'attività di revisione sono, oltre agli azionisti (soci), i soggetti terzi che hanno un interesse nell'andamento dell'attività dell'impresa e, oltre a questi, il pubblico in generale. Quest'ultimo è interessato perché informative finanziarie scorrette possono determinare conseguenze dannose e crisi di fiducia sui mercati finanziari e di riflesso sul sistema economico in generale. Il concetto di pubblico in generale, pertanto, si estende a tutti coloro che hanno un interesse, seppure indiretto, alla correttezza dell'informativa finanziaria di una determinata impresa, anche se la maggior parte potrebbe non intrattenere alcun rapporto con essa. In questa prospettiva, gli interventi delle Autorità pubbliche, sia per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati che l'esercizio di poteri autoritativi sui singoli operatori (sanzioni, indagini, controlli, etc.), corrispondono in pieno a finalità di interesse generale, tipici dei pubblici poteri, in armonia con la natura di tutela della collettività che li caratterizza.

Tenuto conto della natura degli incarichi di revisione legale, le questioni che occorre definire sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- la preparazione e l'esperienza pretensibile dagli aspiranti revisori legali e conseguentemente le modalità di acquisizione del titolo di revisore legale dei conti;
- la sussistenza iniziale e il mantenimento dei requisiti di indipendenza e di etica professionale;
- le modalità di nomina, di svolgimento dell'incarico e la configurazione di un sistema di controlli volto a garantire un adeguato livello di qualità del lavoro di revisione, nell'interesse degli *stakeholder* e del pubblico in generale.

Pertanto, l'intervento dell'Autorità pubblica si rende necessario per assicurare che la revisione sia svolta secondo criteri di qualità e di indipendenza, affinché la prestazione dei servizi di revisione accresca effettivamente il va-

lore dell'informazione finanziaria delle imprese, quale bene di interesse generale.

Tali aspetti rappresentano una guida concettuale degli argomenti trattati nel presente lavoro.